
Equitalia: le novità in materia di dilazione delle somme iscritte a ruolo

di [Sandro Cerato](#)

Publicato il 22 Maggio 2013

per agevolare il pagamento rateale delle somme dovute al fisco, Equitalia ha portato il limite di debito per richiedere rateizzazioni con sola richiesta motivata ad € 50.000

La dilazione delle somme iscritte a ruolo rappresenta, in buona sostanza, un istituto “premile” che consente (al contribuente in difficoltà economica ed in presenza di determinati presupposti) la rateizzazione delle somme esposte sulle cartelle esattoriali. Di recente, Equitalia (direttiva del 7 maggio 2013) è intervenuta sul tema, aumentando da € 20.000 ad € 50.000 la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata, ovvero senza la presentazione della dichiarazione ISEE, per le persone fisiche, ovvero del bilancio, per le società.

L’innalzamento della soglia fino ad € 50.000,00 dovrebbe determinare uno snellimento burocratico per gli uffici preposti alla trattazione delle istanze di rateazione, nonché permettere una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti ai fini dell’ottenimento della dilazione in parola. Ne consegue che, quindi, le istanze di rateazione per importi fino ad € 50.000 dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica. Per effetto della direttiva in commento, vengono, peraltro, superate alcune delle indicazioni fornite con la precedente direttiva 7/2012 in base alle quali la soglia, sino a cui la dilazione sarebbe stata accordata su sola domanda di parte, era stata fissata a 20.000 euro e le rate, in questo caso, sarebbero state concesse fino ad un massimo di 48. Ora, a prescindere dalla situazione di temporanea difficoltà del debitore, per qualsiasi importo venga richiesta la rateazione della somma iscritta a ruolo, il numero massimo di rate è 72: ad ogni modo, l’importo di ciascuna rata dovrà essere pari almeno ad € 100,00. Nel comunicato di Equitalia, pubblicato ad illustrazione della direttiva in commento, viene chiarito, inoltre, che:

- il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;

- l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei suoi confronti, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché si è in regola con i pagamenti;
- la rateazione è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 72 rate, se durante i pagamenti in corso si dimostra il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione.

Sempre in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo, si ricorda, inoltre, che, in base alle novità introdotte dal DL 2 marzo 2012, n. 1 è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione: è riconosciuta, quindi, la possibilità di differire nel tempo il relativo impegno finanziario affinché i versamenti di importo più rilevante abbiano luogo negli anni successivi al primo. Altre novità sono state apportate dal decreto in commento, con riferimento alla decadenza dal beneficio del termine a seguito dell'inizio del piano di rateizzazione: la decadenza si verifica solo se il debitore non paga due rate consecutive del piano di dilazione. In precedenza, invece, l'omesso pagamento della prima rata, oppure di due rate successive alla prima (anche non consecutive), comportava la decadenza dal relativo beneficio.

Nulla cambia, invece, per le somme iscritte a ruolo per importi superiori ad € 50.000, per i quali rimangono ancora validi i chiarimenti enunciati da Equitalia con le varie direttive che si sono succedute nel tempo e, pertanto:

- per le persone fisiche, la dilazione e il numero delle rate dovranno essere vagliate con riferimento alla dichiarazione ISEE;
- per le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria occorrerà considerare l'indice di liquidità (liquidità differite + liquidità correnti/passività correnti).

In particolare, le istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, devono essere esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l'applicazione dei parametri costituiti:

- dall'indice di liquidità (dato dal rapporto tra liquidità differite + liquidità correnti e passività correnti);
- dall'indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione x 100).

Ricordiamo, sul punto, che, la direttiva del 1° marzo 2012, ha stabilito che i valori dell'indice Alfa servono unicamente ai fini della determinazione del numero massimo delle rate concedibili e non più quale elemento determinante ai fini della concessione stessa della dilazione. Il numero delle rate è determinato in base ai seguenti criteri:

- per Alfa da 0 a 2, numero massimo di rate 18;
- per Alfa da 2,1 a 4, numero massimo di rate 36;
- per Alfa da 4,1 a 6, numero massimo di rate 48;
- per Alfa da 6,1 a 8, numero massimo di rate 60;
- per Alfa superiore a 8,1, numero massimo di rate 72.

Pertanto, per accedere alla dilazione per importi superiori ad € 50.000, le società di capitali, le società di persone e gli imprenditori in contabilità ordinaria devono dimostrare, soltanto, di avere un indice di liquidità inferiore ad uno.

Ad ogni modo, la richiesta di dilazione presentata dalla suddetta categoria di contribuenti (società e altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati), per importi che eccedono € 50.000,00, dovrà essere accompagnata da una relazione sottoscritta da un professionista, strumentale all'illustrazione dei citati indici (indici di liquidità e indici Alfa).

22 maggio 2013

Sandro Cerato